



*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero  
nei servizi pubblici essenziali*

*Roma* **16 APR. 2008**

**Trasmissione urgente via fax**

Segreterie Nazionali

**FILT CGIL**

Fax 06/44076435

**FIT CISL**

Fax 06/44286361

**UILTRASPORTI**

Fax 06/86207747

**ORSA Trasporti**

Fax 06/44104333

**FAISA**

Fax 010/4207980

**FAST**

Fax 06/47307556

e p.c. **Presidente del Senato**

Fax 06/67062022

**Presidente della Camera dei Deputati**

Fax 06/67603522

**Presidente del Consiglio dei Ministri**

Fax 06/67793543

**Ministro dei Trasporti**

Fax 06/44234159

**Ministro del Lavoro**

Fax 06/48161441

**Agens**

Fax 06/51600627

**Ferrovie dello Stato**

Fax n. 06/44104658

**Asstra**  
Fax 06/68603555

**Anav**  
Fax 06/4821204

**Assolombarda**  
Fax 02/58304507

**Ancp**  
Fax 06/8540292

**Confetra**  
Fax 06/8415576

**Fise**  
Fax 06/5919955

Prot. 787/RU

Pos. 30692

*Comunico che la Commissione, nella seduta del 16 aprile 2008, esaminata la proposta del Presidente, ha adottato all'unanimità la seguente delibera*

**Indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lettera d), della legge 12 giugno 1990 n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.**

### LA COMMISSIONE

Con riferimento alla proclamazione in data 10 aprile 2008 (atto pervenuto in pari data a questa Commissione), da parte delle Segreterie nazionali FILT CGIL, FIT CISL, UIL TRASPORTI, ORSA TRASPORTI, FAISA e FAST di una "prima azione di sciopero nazionale di 4 ore per il giorno 9 maggio 2008 di tutto il personale addetto al trasporto pubblico locale, alle attività del trasporto ferroviario ed ai servizi accessori e di supporto alle stesse";

### INDICA

ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge n. 146/1990 e succ. modd., alle Organizzazioni sindacali in indirizzo che, allo stato attuale, dal documento di proclamazione emergono le seguenti violazioni:

#### **Per quanto riguarda il settore del trasporto ferroviario:**

- **Regola del divieto di scioperi concomitanti**, di cui all'art. 3.6 dell'Accordo del 23 novembre 1999 (modificato e integrato dagli Accordi del 18 aprile 2001 e 29 ottobre 2001, valutati idonei con delibere n. 45-9.1 del 3 febbraio 2000, n. 101 del 13 settembre 2001 e n. 149 del 29 novembre 2001, pubblicato in G.U. del 12 aprile 2002, n. 86), secondo cui non sono ammessi scioperi concomitanti

con astensioni dal lavoro già proclamate agli stessi livelli territoriali, e per gli stessi giorni ed orari, in altri settori del trasporto incidenti sul medesimo bacino di utenza.

Nel caso di specie, si rileva che risultano precedentemente proclamati per il 9 maggio 2008 i seguenti scioperi riguardanti il settore del trasporto aereo:

- in data 10 marzo 2008 è stato proclamato dalla Licta uno sciopero del personale di Enav ACC di Milano dalle ore 12.00 alle ore 16.00;

- in data 3 aprile 2008 è stato proclamato dalle Rsa Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Cisl-Ac, e Cobas Enav uno sciopero del personale di Enav ACC di Roma dalle ore 12.00 alle ore 16.00;

- in data 28 marzo 2008 è stato proclamato dalla ATM-PP uno sciopero del personale di Enav Caav di Orio al Serio dalle ore 12.00 alle ore 16.00;

in data 13 marzo 2008 è stato proclamato dalla Licta uno sciopero del personale di Enav Saav di Linate dalle ore 12.00 alle ore 16.00.

- **Regola della rarefazione oggettiva**, di cui all'art. 2, 2° comma della legge n. 146/1990 e succ. modd., e all'art. 3.3.5 dell'Accordo del 23 novembre 1999 (modificato e integrato dagli Accordi del 18 aprile 2001 e 29 ottobre 2001, valutati idonei con delibere n. 45-9.1 del 3 febbraio 2000, n. 101 del 13 settembre 2001 e n. 149 del 29 novembre 2001, pubblicato in G.U. del 12 aprile 2002, n. 86) come interpretato dalle delibere della Commissione n. 04/233 del 1° aprile 2004 e n. 06/581 *bis* del 25 ottobre 2006, relativo alla rarefazione oggettiva tra scioperi.

Secondo le suddette previsioni, tra diversi scioperi nazionali, è necessario rispettare l'intervallo di un giorno tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, mentre tra sciopero nazionale e sciopero a carattere esclusivamente locale o comunque incidente sul solo traffico locale è necessario rispettare l'intervallo di dieci giorni tra le date di effettuazione degli scioperi

Nel caso di specie, si rileva che risultano precedentemente proclamati i seguenti scioperi:

- in data 7 aprile 2008 è stato proclamato dalla segreteria territoriale di Firenze Orsa uno sciopero dalle ore 21 del 3 maggio 2008 alle ore 21 del 4 maggio 2008 del personale delle Ferrovie dello Stato di macchina e di bordo dell'ex compartimento di Firenze;

- in data 9 aprile 2008 è stato proclamato dalla segreteria territoriale di Reggio Calabria Uil Trasporti uno sciopero per il giorno 5 maggio 2008 del personale delle Ferrovie dello Stato - Divisione passeggeri N1 dell'ex compartimento di Reggio Calabria.

Si precisa che, con riferimento al settore del trasporto ferroviario, *la presente indicazione non avrà valore nel caso in cui gli scioperi precedentemente proclamati siano revocati.*

#### **Per quanto riguarda il settore del trasporto pubblico locale:**

- **Regola della rarefazione oggettiva**, di cui all'art. 2, 2° comma della legge n. 146/1990 e succ. modd., e all'art. 10, lett. b), della Regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002, pubblicata in G.U. del 23 marzo 2002, n. 70.

L'art. 10, lett. b), stabilisce che tra l'effettuazione di due azioni di sciopero da qualunque soggetto sindacale proclamate e incidenti sul medesimo bacino di utenza, deve in ogni caso intercorrere un intervallo di dieci giorni.

Nel caso di specie, si rileva che risulta precedentemente proclamato nell'arco temporale dei dieci giorni precedenti e dei dieci giorni successivi a quello dello sciopero in oggetto il seguente sciopero:

- in data 7 aprile 2007 è stato proclamato dalle segreterie territoriali di Bari Filt Cgil e Uilt Uil uno sciopero per il giorno 2 maggio 2008 del personale della società Amtab di Bari;

